



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

POLIZIA PROVINCIALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 55 / 2025

Proposta n. SE01 2326/2025

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX ART.18 LEGGE N. 689 DEL 24 NOVEMBRE 1981 - SOPRALLUOGO ARPA SICILIA EFFETTUATO IN DATA 05/09/2023 E DEL 06/09/2023 PRESSO IL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE CIVILI DI C.DA FAVARA, COMUNE DI PIETRAPERZIA E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA (NOTIFICA ARPA SICILIA-UOC P1 AREA CENTRALE-UOS P1.1 ATTIVITÀ PRODUTTIVE EN/CL- PROT. N. 64494 DEL 11/12/2023).

**Il Responsabile A.P.O.-E.Q.
del Corpo di Polizia Provinciale**

Premesso che con nota prot. 64494 del 11/12/2023 (prot. gen.25824 del 11/12/2023) , in riferimento al verbale di ispezione del 05/09/2023 e 06/09/2023 e registrato rispettivamente in data 05/09/2023 con prot. n. 46612 e in data 06/09/2023 con prot. 48623, dell'Accertamento di laboratorio di cui alla nota prot. 58076 del 07/11/2023 con allegati rapporti di prova eseguiti, l'Arpa Sicilia -UOC P1 Area Centrale -UOS P1.1 Attività Produttive EN/CL, ha notificato al

[redacted] n.q. di Legale Rappresentante della società [redacted] (trasgressore), e alla società [redacted] (obbligato in solido) e, contestualmente, ha trasmesso a questa Amministrazione l'accertamento dei seguenti illeciti amministrativi:

- 1) *"Scarico di acque reflue civili con superamento dei limiti relativi ai parametri Escherichia Coli di cui alla tabella n.3 dell'allegato n.5, alla parte terza del Decreto Legislativo n.152/2006 (Testo Unico Ambientale-T.U.A.) e ss.mm.ii. "* ;
per il depuratore e di acque reflue civili di c.da Favara del Comune di Pietraperzia ;

Dato atto che:

- che la notificazione dell'illecito amministrativo di cui al verbale di contestazione di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- avverso il sopracitato verbale, non sono stati presentati scritti o memorie difensive ne si è chiesta formale audizione;

Considerato che :

- tali anomalie e non conformità costituiscono violazione dell'art.105 del T.U.A. e ss.mm.ii.. la cui corrispondente sanzione è quella prevista comma 1 dell'art.133 del T.U.A. con importo che va da €. 3.000,00

a €. 30.000,00;

- questo Libero Consorzio con proprio regolamento, “*per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.)*”, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016, ha fissato i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni amministrative e la quantificazione della stessa sulla base dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006;

- dalla documentazione presente agli atti, negli ultimi cinque anni precedenti l'infrazione contestata risultano a carico del trasgressore condotte illecite della medesima violazione, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81 e richiamati nel sopra citato regolamento;

Ritenuto, altresì, di dovere determinare, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge n. 689/81 e agli artt. 11 e 12 del precitato regolamento e tenuto conto di quanto espresso dall'Organo Accertatore, che è anche Organo tecnico, in merito alla gravità e/o lievità della violazione (definendola **lieve** giusto verbale di accertamento illecito amministrativo prot. n. 64494 del 11/12/2023), l'ammontare della sanzione pecuniaria in complessivi **€. 5.400(Euro cinquemilaquattrocento/00)** così determinata:

Descrizione della violazione e sanzione prevista dalla normativa di riferimento	Importo previsto	Importo totale infrazione
- superamento dei limiti tabellari (Art. 105 del D.Lgs. n. 152/2006) (art. 133 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006)	Min. edittale € 3.000,00 Max. edittale € 30.000,00	
Sanzione irrogata	Importo sanzione	
- superamento dei limiti tabellari (Art. 133 c.1 del D.Lgs. n. 152/2006) Artt. 11 e 12) - Entità violazione – Art. 1. lett. a) del Regolamento “ <i>per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia</i> ”, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016.	€ 3.000,00 (violazione lieve)	€ 3.000,00
Maggiorazione infrazioni negli ultimi cinque anni precedenti l'infrazione contestata - secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81 e richiamati all'art. 12 comma 2 nel sopra citato regolamento,- (per ogni reiterazione l'importo della sanzione è incrementato del 20%)	- Prima contestazione con sopralluogo del 14/10/2019 - Seconda contestazione con sopralluogo del 28/03/22 - Terza contestazione con sopralluogo del 21/09/2022 - Quarta contestazione con sopralluogo del 24/01/2023	€. 600,00 €. 600,00 €. 600,00 €. 600,00
	Totale importo sanzione	€. 5.400,00

Visti

- la Legge n. 689/81;
- il D.lgs. 152/2006;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000
- il Regolamento per “l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.” approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016;
- la L. R. 27 aprile 1999. n 10 (art.28) e ss.mm.ii;
- la Circolare A.R.T.A. e A.R.B.FF. 04 giugno 1999 prot. n. 10980;
- la Circolare A. R.T.A. 04 aprile 2002 prot. n. 19906;

Ritenuto adottare, per i motivi sopra esposti, di apposita ordinanza ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti sopra indicati e per la somma per come sopra determinata.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Dato Atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Per quanto sopra esposto

Ordina

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la commissione dell'illecito amministrativo di cui alla nota Arpa Sicilia-UOC P1 Area Centrale-UOS P1.1 Attività Produttive EN/CL- prot. n. 64494 del 11/12/2023 (prot. gen. 25824 del 11/12/2023) , in riferimento al verbale di ispezione del 05/09/2023 e susseguenti verifiche analitiche come sopra menzionate, sanzionata dall'art. 133, comma 1 e comma 2, del

T.U.A.6 e ss.mm.ii.;

ed Ingiunge

- al
[redacted], n.q. di Legale Rappresentante della società
[redacted] (trasgressore),
- e alla società [redacted] (obbligato in solido) con sede in Enna Via
[redacted],
di provvedere al pagamento, entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, della somma per sanzione amministrativa determinata nella misura di € **5.400,00** (Euro cinquemilaquattrocento/00) con una delle seguenti modalità :

- versamento diretto intestato alla Regione Siciliana presso UNICREDIT S.p.A. - Cassa Regionale di Enna che provvederanno al rilascio di apposita quietanza *e riportando nella causale "Capitolo 1763 capo 22 (Sanzioni Amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell'art. 28 della L.R. n. 10/99,) e gli estremi dell'ordinanza;*
- Mod. F.23 *(la cui copia debitamente compilata potrà essere ritirata presso gli uffici della Polizia Provinciale)*

Si informa che:

Il pagamento della somma per come sopra determinata è dovuta una sola volta, da uno qualsiasi degli interessati, in base ai principi civilistici della solidarietà passiva, e dovrà essere effettuato, entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, secondo le modalità alternative sotto elencate:

Entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento della somma ingiunta, dovrà essere trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Enna, **Corpo di Polizia Provinciale**, Piazza Garibaldi n. 2 -94100-Enna, l'attestazione di avvenuto versamento onde evitare i successivi atti esecutivi.

Avverte

Decorso il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto senza che si sia provveduto al pagamento della somma ingiunta, la stessa verrà riscossa coattivamente mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Contro il presente atto, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo quanto disposto dal D. Lgs 1 settembre 2011, n.150.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni alla data di notifica del presente provvedimento, può essere presentata richiesta per la rateizzazione del pagamento che verrà valutata per la relativa concessione.

Lì, 10/11/2025

**Il Responsabile A.P.O.-E.Q.
del Corpo di Polizia Provinciale
FERRIGNO LUCIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)